

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte II

LE FUNZIONI

**TITOLO VI. N.O.I.F.- CONTROLLI SULLA GESTIONE
ECONOMICA FINANZIARIA
DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE**

Art. 77

Organi delle Licenze Nazionali

1. Gli organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78

Co.Vi.So.C.

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C..

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali o nell'albo dei consulenti del lavoro.

4. La Co.Vi.So.C. individua al proprio interno uno dei componenti in possesso di specifiche competenze nelle materie economico-finanziarie e giuridiche a cui affidare l'attività preparatoria della Co.Vi.So.C. stessa.

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 79

Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80

Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla

Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:

- a) richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;
- b) proporre al Consiglio federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario;
- c) proporre al Consiglio federale modalità di determinazione degli aggregati ai fini del calcolo dei rapporti di cui sub b);
- d) proporre al Consiglio federale la modifica, con riferimento a singole società, delle modalità di cui sub c) per tenere conto degli effetti di carattere economico-finanziario e patrimoniale di specifiche operazioni connesse con l'attività sportiva.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Art. 81

Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.

2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente federale di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82

Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 83

Regolamento interno della Co.Vi.So.C.

1. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.

Art. 84

Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti predisposto dalla Co.Vi.So.C. e approvato dal Consiglio federale.

2. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio annuale redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale, e l'eventuale bilancio consolidato secondo quanto previsto dal successivo art. 85.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le

raccomandazioni contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.

4. Il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.

5. Le società devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.

6. La relazione semestrale delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere sottoposta a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.

7. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, nonché le società collegate e le altre società che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti all'attività tipica della società calcistica.

Qualora un soggetto giuridico che controlli direttamente o indirettamente la società calcistica, generi ricavi e/o offra servizi e/o sostenga costi inerenti all'attività tipica della medesima società, nell'area di consolidamento dovrà essere incluso anche tale soggetto.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma precedente, devono, altresì, predisporre la relazione semestrale consolidata.

9. Le società quotate in borsa, che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono predisporre la sola relazione semestrale consolidata, corredata dai prospetti contabili della società di calcio professionistica.

Norma transitoria

Per le società della Lega Italiana Calcio Professionistica l'obbligo della revisione di cui al presente articolo, commi 4 e 6, decorrerà a far data dal deposito del bilancio ovvero della relazione semestrale chiusi al 31 dicembre 2017.

Art. 85

Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
 - b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
 - c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
 - d) rendiconto finanziario;
 - e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente consiglio di sorveglianza.
- Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. Anche per le società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre

dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo.

III. Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi adottati nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Report consuntivo

1. Le società, entro due mesi dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario.

2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Il report consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.

4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.

4. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:

1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

- a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;
- b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;

2) l'indicatore di Indebitamento (D/VP), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP).

Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti;

b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.

I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1);

3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo

necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).

Qualora il valore di entrambi gli *indicatori correttivi* sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie B.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

5. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("*limited review*").

6. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("*limited review*").

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica.

8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;

- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) rendiconto finanziario;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente consiglio di sorveglianza.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. Anche per le società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo.

III. Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi adottati nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Report consuntivo

1. Le società, entro due mesi dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario.

2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Il report consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

VI. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini fissati dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.

4. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo e terzo bimestre, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo alla chiusura del quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:

1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

- a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;
- b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;

2) l'indicatore di Indebitamento (D/VP), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP).

Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti;

b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.

I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1);

3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo

necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).

Qualora il valore di entrambi gli *indicatori correttivi* sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie C alla Serie B e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie C.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

5. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("*limited review*").

6. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("*limited review*").

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica.

8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale

1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della semestrale approvati.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare il rapporto P/A con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A devono essere considerati i seguenti aggregati:

- a) il numeratore del rapporto è pari al patrimonio netto risultante dal bilancio e dalla semestrale incrementato del valore dei finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- b) il denominatore del rapporto è pari alla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, come risultanti dalla contabilità.

4. Il prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione;
- f) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente consiglio di sorveglianza.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) verbale di approvazione;

- e) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- f) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo.

III. Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione;
- f) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV. Emolumenti

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini fissati dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

V. Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì,

l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.

4. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo e terzo bimestre, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo alla chiusura del quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VI. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:

1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;

2) l'indicatore di Indebitamento (D/VP), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP).

Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

a) I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti;

b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi

immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.

I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1);

3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.

Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).

Qualora il valore di entrambi gli *indicatori correttivi* sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse in Serie C e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato Dilettantistico.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

Le sole società neopromosse in Serie C sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato di Serie D.

6. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("*limited review*").

7. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della

situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione (“*limited review*”).

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1 con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica.

9. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

VII. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale

1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della semestrale approvati.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare il rapporto P/A con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A devono essere considerati i seguenti aggregati:

a) il numeratore del rapporto è pari al patrimonio netto risultante dal bilancio e dalla semestrale incrementato del valore dei finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;

b) il denominatore del rapporto è pari alla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, come risultanti dalla contabilità.

4. Il prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

Art. 86

Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 87

Ispezioni e controlli

1. La Co.Vi.So.C. può:

- a) effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società;
- b) convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, il revisore unico, il soggetto responsabile del controllo contabile, la società di revisione, e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse.

Art. 88

Certificazione dei bilanci

ABROGATO

Art. 89

Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori

ABROGATO

Art. 90

Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.

2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

Art. 90 bis
Composizione della Co.A.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 90 ter
Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 quater
Commissione Criteri Infrastrutturali

ABROGATO

Art. 90 quinquies
Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi

ABROGATO

Art. 90 *sexies*

Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.
2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.
4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..
6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.
7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.
8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.